

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 63/2011

del 1° luglio 2011

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1142/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure transitorie concernenti le condizioni per l'esenzione di determinati animali dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/591/UE della Commissione, del 1° ottobre 2010, che autorizza un laboratorio in Russia ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/91/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che autorizza un laboratorio in Russia ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 1142:** Regolamento (UE) n. 1142/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010 (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 20).»;

- 2) dopo il punto 94 (decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 vengono aggiunti i seguenti punti:

«95. **32010 D 0591:** Decisione 2010/591/UE della Commissione, del 1° ottobre 2010, che autorizza un laboratorio in Russia ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 260 del 2.10.2010, pag. 21).

Questo atto non si applica all'Islanda.

96. **32011 D 0091:** Decisione 2011/91/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che autorizza un laboratorio nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GU L 37 dell'11.2.2011, pag. 18).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1142/2010 e delle decisioni 2010/591/UE e 2011/91/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

⁽¹⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.

⁽²⁾ GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 260 del 2.10.2010, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 37 dell'11.2.2011, pag. 18.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.